

Vendite di fine stagione e Vendite promozionali in Regione Campania

La legge regionale n.1/2014, all'art. 25, comma 17, ha stabilito che le vendite di fine stagione, meglio note come "**SALDI**", relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che possono essere soggetti a deprezzamento con il passare del periodo specifico, potranno avere luogo, ogni anno, per una **durata massima di sessanta giorni**, a partire dal **2 gennaio** (periodo invernale) e **2 luglio** (periodo estivo).

Tanto premesso, i prossimi saldi di **gennaio 2015** potranno essere effettuati

dal "**2 gennaio**" e fino al "**3 marzo**";

Il successivo comma 18 prescrive all'operatore commerciale, che intende avviare tale attività di vendita, di renderla nota al pubblico e alla propria clientela attraverso opportuni mezzi di informazione, mentre lo stesso **non** dovrà presentare alcuna comunicazione al Comune sede dell'esercizio.

Per tali vendite le merci esposte dovranno tenere esposto il prezzo di praticato prima della vendita straordinaria e il nuovo prezzo con lo sconto o ribasso praticato espresso in percentuale.

Qualora la vendita di fine stagione si dovesse protrarre oltre il periodo temporale stabilito, ovvero in un periodo diverso, a carico dell'operatore dovrà essere applicata sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 con p. m. r. di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 57, comma 4, con proventi al Comune.

Si ricorda, infine, che lo stesso articolo 25, comma 19, ha **liberalizzato del tutto le vendite promozionali** ed, infatti, è stabilito che tali vendite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza limitazione di tempo, per tutti o solo una parte dei prodotti posti in vendita.

All'operatore commerciale è fatto solo obbligo di rendere nota al pubblico tale modalità di vendita.